DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1997

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(97/370/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 [4];

considerando che il governo della Svezia ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare due metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio ed ha fornito gli elementi richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che nessuna modifica dei metodi di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84, in Svezia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

— l'apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte I dell'allegato;

— l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP II)» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 2 dell'allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.
(3) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.
(4) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 43.

ALLEGATO

PARTE 1

Intrascope (Optical Probe)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)».

2. L'apparecchio comprende una sonda esagonale di una larghezza massima di 12 mm (19 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm.

3. Il tenore di carne magra della crcassa è calcolato secondo la seguente formula:

   $\hat{y} = 70{,}200 - 0{,}733\, x_i$

   laddove:

   $\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

   x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola.

   La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE 2

Hennessy Grading Probe (HGP II)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP II)».

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza opertiva compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP II oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

   $\hat{y} = 59{,}090 - 0{,}500\, x_1 - 0{,}353\, x_2 + 0{,}193\, x_3$

   laddove:

   $\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

   x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

   x_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,

   x_3 = spessore in mm del musculo (M. longissimus dorsi) misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di repere di x_2.

   La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.